

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

PESCHIERA DEL GARDA

N. 735 di Prot. Contr. firmato digitalmente IN DATA 18.03.2026

ATTO AGGIUNTIVO

Relativo al contratto n. 678 di Prot. Contr. firmato digitalmente in data 31.01.2025 Avente ad oggetto l'esecuzione del servizio di "Manutenzione ed implementazione dei sistemi di disinfezione a biossido di cloro e ad ipoclorito di sodio/calcio negli impianti per acqua potabile. Verifica della concentrazione di cloro in rete e servizio di campionamento e trasporto" - progetto 24076. - CODICE CIG N. B40A629173.

tra

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona del Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi, in virtù dei poteri attribuiti con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 3/1 del 14/01/2026 e procure notarili stipulate in data 31.07.2017, 11.12.2018 e 07.09.2021, per brevità "AGS";

e

ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA, (C.F e P. IVA n. 00621240225), con sede in Trento, Località Sponda Trentina n. 18, nella persona del legale rappresentante, sig. Matteo Zanella, presso la quale è domiciliato per la carica, società iscritta alla Camera di Commercio di Trento R.E.A. n. TN 114738 per brevità *appaltatore*".

Premesso che:

- con delibera del Consiglio di amministrazione n. 29/8 del 11.07.2024 è stata approvata l'indizione di una procedura negoziata telematica

sottosoglia ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) del D. lgs 36/2023, dell'importo di € 185.000 oltre IVA di cui € 182.000 per il servizio soggetto a ribasso d'asta ed € 3.000 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso d'asta, con facoltà per la stazione appaltante di esercitare l'opzione di prosecuzione per un ulteriore anno e per il medesimo importo, per un importo complessivo pari a € 370.000 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza;

- nella medesima delibera è stato nominato quale Responsabile Unico di Progetto l'ing. Carlo Alberto Voi;
- con provvedimento del RUP per la fase di aggiudicazione prot. n. 9771/2024 del 20.12.2024, a seguito di esperimento delle procedure di gara, il servizio in oggetto è stato affidato alla società ECOOPERA Società Cooperativa di Trento, per l'importo di euro 174.542,50 di cui euro 78.243,64 per costo della manodopera oltre ad euro 3.000 per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di euro 177.542,50, al netto del ribasso offerto del 4,098% sull'importo posto a base di gara;
- con la società "ECOOPERA Società Cooperativa di Trento, veniva stipulato il contratto n. 678/2025 di prot. Contr. firmato digitalmente in data 31.01.2025 dell'importo di cui sopra;
- la delibera di indizione della procedura n. 29/8 del 11.07.2024, la *lex specialis* di gara e il provvedimento del Responsabile Unico di Progetto prot. n. 9771/2024 del 20.12.2024, prevedevano la facoltà da parte della stazione appaltante di esercitare l'opzione di prosecuzione contrattuale con l'aggiudicatario del servizio per un ulteriore anno e alle medesime condizioni tecniche ed economiche del contratto principale n. 678/2025 del 31.01.2025 giusta determina del Direttore

Generale n. 20/2026 del 26.01.2026

- la verifica del possesso dei requisiti dell'Appaltatore è stata effettuata e si è conclusa con esito favorevole;
- ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18.04.2013 la ditta ECOOPERA Società cooperativa di Trento risulta iscritta nell'Elenco di Fornitori, Prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa istituito presso l'Ufficio Antimafia della Prefettura di Trento cosiddetta "*white list*";
- in data 09.02.2026 l'appaltatore ha prodotto appendice n. 1 di aumento della polizza fideiussoria N. 1719.00.27.2799898851 del 09.01.2025 a garanzia delle ulteriori prestazioni oggetto dell'Atto aggiuntivo fino alla concorrenza di euro 355.085;
- AGS ha nominato quale RUP per la fase di esecuzione, il dott. Carlo Spazzini.

**Tutto ciò premesso le parti
convengono e stipulano quanto segue:**

ARTICOLO 1 - PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto Aggiuntivo.

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto Aggiuntivo, materialmente allegata, l'appendice n. 1 della polizza fideiussoria N. 1719.00.27.2799898851 del 09.01.2025 di aumento dell'importo garantito.

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati il contratto principale ed i suoi allegati,

l'approvazione delle relative clausole vessatorie, l'offerta tecnica ed economica presentata dall'appaltatore in sede di gara, il capitolato speciale d'appalto, comprensivo degli allegati A), B) , C) "Punti prelievo e punti disinfezione", D) "es. report mensile per contabilità", E) "Procedura campionamenti acque potabili", l'Elenco Prezzi, il Piano Operativo di Sicurezza predisposto dalla società, il Duvri – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza predisposto dalla Stazione appaltante, oltre a ogni altro documento costituente la *lex specialis* di gara;

ARTICOLO 2 – OGGETTO ED AMMONTARE DELL'ATTO AGGIUNTIVO

L'Azienda Gardesana Servizi S.p.A., nella persona del Direttore Generale, affida alla società ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA di Trento, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione di ulteriori servizi di *"Manutenzione ed implementazione dei sistemi di disinfezione a biossido di cloro e ad ipoclorito di sodio/calcio negli impianti per acqua potabile. Verifica della concentrazione di cloro in rete e servizio di campionamento e trasporto"*, progetto 24076 per l'importo di € 177.542,50 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 3.000 oltre iva, che verrà corrisposto dall'Azienda all'appaltatore, secondo quanto stabilito nel contratto principale n. 678 del 31.01.2025 e nel capitolato speciale d'appalto.

Per effetto di tale atto aggiuntivo relativo all'esercizio dell'opzione di prosecuzione contrattuale, l'importo contrattuale complessivamente affidato alla società ECOOPERA Soc. Cooperativa di Trento risulta essere pari ad € 355.085 oltre Iva ai sensi di legge.

L'iva applicata per tale tipologia di servizio è pari al 22%

L'importo verrà corrisposto dall'Azienda all'Appaltatore entro 60 giorni data fattura f.m.

Ogni fattura emessa dall'appaltatore dovrà indicare nella causale, oltre il periodo di riferimento, gli estremi del presente atto aggiuntivo n. ed il codice CIG sopra indicato n. B40A629173 il tutto nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifici bancari a 60 (sessanta) giorni data di ricevimento fattura fine mese secondo le modalità dettagliate negli art. 6, 9 e 10 del contratto principale e nel Capitolato Speciale d'appalto a cui si fa integrale rinvio.

La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al competente ufficio *Amministrazione & Finanza* dell'Azienda e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

In riferimento alla Legge n. 205/17, che ha reso obbligatoria la fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, al fine di poter adempiere a tale obbligo, le parti concordano che l'invio di fatture e di eventuali note di accredito avverrà attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice destinatario che identifica la nostra Azienda, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato *xml* della fattura o di eventuali note di accredito, è **4PRRIA0**.

ARTICOLO 3 – REVISIONE PREZZI

Trovano applicazione gli artt. 60 e 120 del Codice nonché gli art. 7 del contratto principale e 19 del Capitolato speciale d'appalto, che qui si intendono integralmente richiamati.

ARTICOLO 4 – DURATA DELL'ATTO AGGIUNTIVO

1. La durata del servizio oggetto del presente atto aggiuntivo è fissata in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali, consecutivi e decorrenti dalla data del verbale di consegna. Il contratto si intenderà risolto anticipatamente con l'esaurimento dell'importo contrattuale;
2. Qualora le necessità aziendali non comportassero l'esaurimento dell'importo contrattuale entro il sopracitato periodo di 365 giorni, la durata dello stesso verrà protratta sino ad esaurimento dell'importo aggiudicato e comunque non oltre 24 mesi dalla data del verbale di consegna;
3. Nel calcolo del tempo contrattuale di cui al comma 1 è tenuto conto anche delle ferie contrattuali.
4. Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'ultimazione del servizio, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal direttore dell'esecuzione del contratto a norma dell'art. 121 del D.lgs. 36/2023 e del presente articolo, è applicata una penale come previsto all'art. 22 del Contratto principale e all'art. 13 del Capitolato speciale d'appalto a cui si fa integrale rinvio. Qualora l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il valore del 10% dell'ammontare netto contrattuale AGS si riserva il diritto di risolvere il contratto.

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. Come previsto nel contratto principale n. 678 del 31.01.2025 l'ulteriore servizio viene concesso dall'Azienda ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità

di cui al Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati, nonché all'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara documenti questi facenti parte del succitato contratto principale a cui ci si richiama integralmente.

Sono a carico dell'appaltatore i seguenti oneri e obblighi:

- a) al personale impiegato nel servizio è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di servizio stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
2. Le parti si danno reciprocamente atto che l'Appaltatore ha preso visione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi, redatto ai sensi di legge in funzione del servizio da svolgere, e sulla base di questo, ha predisposto il Piano Operativo di Sicurezza tutto ciò nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, assieme a tutta la normativa in materia di ambienti sospetti di inquinamento o confinati sul lavoro e che si impegna formalmente a rispettarli. Tali documenti vengono tutti sottoscritti per accettazione dall'Appaltatore, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto aggiuntivo anche se non materialmente allegati.
3. L'Appaltatore si impegna a rispettare, a propria cura e spese, la normativa ambientale vigente in merito alle proprie attività con particolare riferimento allo smaltimento di rifiuti prodotti durante

la realizzazione del servizio oggetto del presente atto aggiuntivo; a questo proposito, si impegna altresì a mettere a disposizione della stazione appaltante evidenza documentale, conformità nonché tutte le informazioni e i dati a semplice richiesta dello stesso.

4. L'appaltatore si impegna altresì:

a) svolgere con propri mezzi e con gestione a proprio rischio tutte le attività necessarie e idonee allo svolgimento del servizio di manutenzione ed implementazione dei sistemi di disinfezione a biossido di cloro e ad ipoclorito di sodio/calcio negli impianti per acqua potabile. verifica della concentrazione di cloro in rete e servizio di campionamento e trasporto richiesti da AGS, nonché ad agire con diligenza, entro i termini previsti dal presente contratto, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili;

b) a provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli oneri e obblighi necessari all'esecuzione del servizio, con le modalità previste dal contratto principale comprensivo dei suoi allegati e dal presente atto aggiuntivo;

c) a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili al contratto, all'atto aggiuntivo e all'esecuzione del servizio;

d) a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie e utili all'esecuzione del servizio e a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge in riferimento alle

prestazioni oggetto di affidamento anche con riguardo al personale impiegato;

e) a porre in essere ogni adempimento necessario per eseguire a regola d'arte il servizio nei termini contrattualmente previsti;

f) a provvedere a tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare, durante l'esecuzione dell'atto aggiuntivo, incidenti e danni alle persone e agli immobili nei quali il servizio sarà eseguito;

g) ad assumersi integralmente gli oneri relativi al ripristino/risarcimento di eventuali danneggiamenti intervenuti durante lo svolgimento del servizio;

h) ad adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;

i) a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell'esecuzione del servizio oggetto del presente atto aggiuntivo;

j) a smaltire i rifiuti prodotti nello svolgimento del servizio nel rispetto delle leggi vigenti in materia, impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne AGS – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente atto aggiuntivo – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) avanzata in relazione all'inadempimento di tale obbligo;

- k) ad adottare sotto la propria esclusiva responsabilità ogni azione o presidio necessario o opportuno per la protezione dell'ambiente e la prevenzione di qualsiasi forma di contaminazione o semplice dispersione di rifiuti o sostanze pericolose per la salute umana o per la preservazione dell'ambiente nonché per evitare danni o lesioni a persone, cose e/o animali derivanti da inquinamento, emissioni, infiltrazioni, rumori o altre forme di molestia che siano conseguenza dei suoi metodi operativi, impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne AGS.
5. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti e agli operai le norme di legge, i regolamenti, nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.
 6. AGS ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.
 7. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti di AGS per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
 8. Le Parti si impegnano, per tutto quanto non previsto nei documenti succitati, a rispettare la normativa vigente in materia.

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

1. L'operatore economico dichiara di essere ottemperante agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. n. 68/1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" come confermato dalla nota della Provincia Autonoma di Trento – Agenzia del Lavoro – Ufficio Servizi per l'impiego" prot. n. S178/2026/24.4/ts del 05.02.2026.

2. Inoltre, agli atti del Fascicolo Virtuale dell'operatore economico 2.0 del portale ANAC, sono presenti

- l'attestazione di verifica esistenza prospetto informativo disabili rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali secondo cui l'operatore economico ha comunicato l'ultimo aggiornamento del prospetto di cui sopra in data 31.10.2025 con riferimento al 31.12.2024;

- l'attestazione di verifica esistenza prospetto rapporto situazione del personale comunicato al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 19.09.2024 con riferimento all'anno 2022/2023 in quanto il medesimo operatore economico ha dichiarato di avere un numero di dipendenti superiori a 50.

Infine, l'operatore economico si impegna a consegnare alla stazione appaltante entro sei mesi dalla stipula del presente atto aggiuntivo una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla L. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di stipula del presente atto. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

**ARTICOLO 7 – ONERI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI
LAVORATORI DIPENDENTI**

Come previsto dal sopracitato art. 5 comma 1 lett. a) del presente atto aggiuntivo l'Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore e che agisce, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo di:

a) applicare e far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento del servizio;

b) rispondere, anche nei confronti del subappaltatore, dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del presente atto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità

contributiva rilasciata dagli enti competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, la Stazione appaltante provvede al pagamento delle somme corrispondenti, a termini di legge, nonché degli importi dovuti all'impresa a titolo di pagamento dei servizi eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.

ARTICOLO 8 – PENALI IN CASO DI RITARDO

Si rinvia integralmente a quanto previsto dall'art. 22 del contratto principale e dall'art. 13 del capitolato speciale d'appalto.

ARTICOLO 9 – RISOLUZIONE ED ESECUZIONE D'UFFICIO DEL SERVIZIO

Si rinvia integralmente a quanto previsto dall'art. 23 del contratto principale.

ARTICOLO 10 – RECESSO

Si rinvia integralmente a quanto previsto dall'art. 24 del contratto principale.

ARTICOLO 11 – INTERPELLO

Si rinvia integralmente a quanto previsto dall'art. 25 del contratto principale.

ARTICOLO 12 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore, secondo quanto previsto dall' art. 53 c.4 del D.lgs. n. 36/2023, cui integralmente si rinvia, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto aggiuntivo ha costituito, in data 09.02.2026, appendice n. 1 alla cauzione definitiva n.

1719.00.27.2799898851 dell'importo complessivo garantito di € 17.754,25 emessa dalla società assicuratrice "SACE BT S.p.A." – Agenzia ITAS NETWORK S.r.l. di Trento.

L'importo garantito copre pertanto l'intero ammontare affidato con il contratto principale e il presente atto aggiuntivo per un totale pari a € 355.085.

ARTICOLO 13 – POLIZZA ASSICURATIVA

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 117, co. 10 del Codice, l'appaltatore ha prodotto quietanza di rinnovo per l'anno 2026 della polizza RCTO n. 450836237, emessa dalla società assicurativa GENERALI S.p.a. – Agenzia TV1 con un massimale pari a 5.000.000 (cinquemilioni) per sinistro.

ARTICOLO 14 – CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO 231

1. L'appaltatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente atto aggiuntivo, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da AGS, pubblicato sul sito, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. Lo stesso si impegna a:

- a) rispettare i principi e i valori contenuti nel modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS comprensivo del piano di anticorruzione e a tenere una condotta in linea con quanto in esso previsto e comunque, tale da non esporre AGS al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;
- b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in

modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGS a violare i principi del modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS o a tenere una condotta non conforme a quest'ultimo.

2. Si dà atto che l'inosservanza di tali impegni da parte del dichiarante costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGS a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

ARTICOLO 15 – REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Le parti si danno reciprocamente atto che, a seguito di istanza presentata dall'Ente aggiudicatore ai competenti Enti Previdenziali ai fini dell'ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), la società Appaltatrice ECOOPERA Società Cooperativa S.r.l. è risultata regolare.

ARTICOLO 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente Atto aggiuntivo, sono trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679, del D.lgs. n. 196/2003 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana Servizi S.p.A. ne garantisce l'utilizzo per le finalità strettamente collegate all'esecuzione del contratto e ne garantisce la massima riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti indispensabili per l'esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere in ogni momento a ags@ags.vr.it o dpo@ags.vr.it.

ARTICOLO 17 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente atto aggiuntivo. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla medesima stazione appaltante. L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione appaltante.

ARTICOLO 18 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E CONTRATTUALI

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il D.lgs. 36/2023 Codice dei Contratti Pubblici, Servizi, Forniture, in

vigore al momento dell'indizione della procedura e tutte le condizioni di cui al contratto principale n. 678/2025 di prot. contr. del 31.01.2025.

Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente atto aggiuntivo e/o del Capitolato Speciale d'appalto prevalgono le prime.

ARTICOLO 19 – CONTROVERSIE

La definizione di tutte le vertenze che, in dipendenza dell'appalto, insorgessero tra la stazione appaltante e l'appaltatore, sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, qualunque sia la loro natura, saranno deferite al giudice ordinario. Il Foro di Verona.

ARTICOLO 20 – CLAUSOLA FINALE

1. Le Parti contraenti, a specifica richiesta, dichiarano che non sussistono nei loro riguardi le incapacità previste dall'art. 32 quater del Codice penale, come novellato.

2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto aggiuntivo attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo appaltatore per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Redatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii e dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici. Relativamente alla data, farà fede la data dell'ultima sottoscrizione.

La Società Appaltatrice

ECOOPERA soc. cooperativa

Il Legale Rappresentante

(sig. Matteo Zanella)

La Stazione appaltante

Azienda Gardesana Servizi S.p.a.

Il Direttore Generale

(ing. Carlo Alberto Voi)

POLIZZA	APPENDICE N.	RAMO	AGENZIA
1719.00.27.2799898851	1	CAUZIONI	ITAS NETWORK S.R.L.

CONTRAENTE	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA SPONDA TRENTINA 18 38121 TRENTO TN - C.F.: 00621240225 - P.IVA: 00621240225 -
ASSICURATO	AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A. - AGS VIA 11 SETTEMBRE 24 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR

RIFERIMENTO MAIL DELL' ASSICURATO IN DATA 28/01/2026 PROTOCOLLO 0826/2026

Comunicazione esercizio della opzione di prosecuzione contrattuale. Con determina del Direttore Generale n. 20/2026 del 27.01.2026 si esercita, alle medesime condizioni contrattuali originarie, la opzione di prosecuzione del contratto principale n. 678/2025 di prot. contr. del 31.01.2025, stipulato per l'affidamento del "servizio di manutenzione ed implementazione dei sistemi di disinfezione a biossido di cloro e ad ipoclorito di sodio/calcio negli impianti per acqua potabile. Verifica della concentrazione di cloro in rete e servizio di campionamento e trasporto"; per l'importo di 355.085,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza.

CON LA PRESENTE APPENDICE CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DELLA POLIZZA SOPRAINDICATA SI PRECISA QUANTO SEGUE:

SI PROVVEDE AD AUMENTARE LA GARANZIA PRESTATATA CON LA STESSA PER L'IMPORTO DI € 8.877,12 (Euro OTTOMILAOTTOCENTOSETTANTASETTE/12).

PERTANTO LA SOMMA MASSIMA ASSICURATA DELLA POLIZZA, A FAR DATA DAL 09/02/2026, DEVE INTENDERSI DI € 17.754,25 (Euro DICIASSETTEMILASETTECENTOCINQUANTAQUATTRO/25).



SACE BT S.p.A.
 Sede Legale Piazza Poli, 42 – 00187 Roma
 tel. +39 06 6976971 – fax +39 06 697697725
 Indirizzo PEC: sacebt@cert.sacebt.it

Cap. Soc. Euro 56.539.356,00 (unico socio)
 Reg. Imp Roma, C.F. e P. IVA 08040071006
 Iscritta al n. 1.00149 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SACE SpA (unico socio)



L'IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DEVE INTENDERSI 355.085,00

FERMO IL RESTO

EMESSA A TRENTO IL 09/02/2026

IL CONTRAENTE

L' ASSICURATO

SACE BT S.p.A.

Polizza firmata da FABRIZIO BRUNIALTI



SACE BT S.p.A.
Sede Legale Piazza Poli, 42 – 00187 Roma
tel. +39 06 6976971 – fax +39 06 697697725
Indirizzo PEC: sacebt@cert.sacebt.it

Cap. Soc. Euro 56.539.356,00 (unico socio)
Reg. Imp Roma, C.F. e P. IVA 08040071006
Iscritta al n. 1.00149 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SACE SpA (unico socio)

Spett.le
AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A. - AGS

Oggetto: Sottoscrizione digitale polizza 1719.00.27.2799898851

La polizza a margine, emessa per conto di ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA, è stata firmata digitalmente da BRUNIALTI FABRIZIO.

La presente polizza è stata originata e prodotta in via informatica e sottoscritta con firma digitale. La polizza così formata costituisce quindi documento informatico ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale - e successive modifiche e integrazioni.

E' in facoltà del Beneficiario verificare quanto premesso visualizzando la polizza in oggetto mediante la seguente chiave univoca di accesso:

D2AF189F - 49F9 - 4691 - 5B19 - CBD8A0EE7D44

La procedura operativa riportata è la seguente:

1. collegarsi al sito www.sacebt.it
2. scorrere la pagina iniziale verso il basso e nella sezione Accesso aree riservate cliccare su SACE BT - Portale firma digitale
3. seguire le indicazioni descritte nella sezione della procedura di download della polizza che, per comodità, si riportano di seguito:
 - a) scaricare l'applicativo per la verifica e la lettura del documento firmato digitalmente collegandosi al sito www.agid.gov.it Agenzia per l'Italia digitale e scegliere tra uno dei tool segnalati (per esempio Dike);
 - b) installare e configurare secondo le indicazioni descritte dal produttore del tool scelto;
 - c) procedere con il download della polizza firmata digitalmente inserendo la password sopra indicata quale chiave univoca di accesso, cliccare sul bottone "Download" e salvare la polizza scaricata sul PC (per esempio sul desktop);
 - d) effettuare tramite il software la verifica e la lettura del documento scaricato

I punti a) e b) si effettuano solamente la prima volta che si attua la procedura.

SACE BT S.p.A.



SACE BT S.p.A.
Sede Legale Piazza Poli, 42 – 00187 Roma
tel. +39 06 6976971 – fax +39 06 697697725
Indirizzo PEC: sacebt@cert.sacebt.it

Cap. Soc. Euro 56.539.356,00 (unico socio)
Reg. Imp Roma, C.F. e P. IVA 08040071006
Iscritta al n. 1.00149 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SACE SpA (unico socio)

Pagina lasciata intenzionalmente bianca